

Comitato di consultazione per l'attività di stoccaggio

Spett.le

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente

Corso di Porta Vittoria, 27
20122 Milano

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling

c.a. Dott. A. Oglietti

e p. c.

Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale

c.a. Ing. M. Ricci

Inviata via posta certificata agli indirizzi:

infrastrutture.aeeq@pec.energia.it; mercati.aeeqsi@pec.energia.it

Num. Prot. CCS/nd/ 01-19

Milano, 5 agosto 2019

OGGETTO: Osservazioni al DCO 288/2019/R/gas

Con la presente il Comitato di consultazione per l'attività di stoccaggio (Comitato) intende esprimere il proprio parere in merito al Documento di Consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 288/2019/R/gas "Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRS)".

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Comitato accoglie con favore la pubblicazione di un documento di consultazione (DCO) che espone gli orientamenti dell'Autorità in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRS).

Il Comitato intende formulare le seguenti osservazioni di carattere generale.

- Con riferimento ai servizi base di modulazione, si sottolinea l'opportunità di avere maggior certezza delle prestazioni associate alla capacità di stoccaggio. Si richiede pertanto di valutare l'eliminazione del fattore Ru, che subordina le prestazioni disponibili dell'utente al comportamento della complessità degli utenti del servizio di stoccaggio, a valle di apposita fase consultiva in cui sia rappresentata la prestazione cui gli utenti devono rinunciare a fronte della maggior certezza. Per come è ad oggi

Segreteria Comitato di Consultazione per l'attività di Stoccaggio del gas naturale

c/o Edison Spa

Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano

T. +39 02 6222 7412 - F. +39 02 6222 7055

E-mail: comitato.stoccaggio@edison.it; comitato.stoccaggio@pec.edison.it

Comitato di consultazione per l'attività di stoccaggio

strutturato il calcolo della capacità di iniezione, questa dipende dall'utilizzo e dal comportamento dei terzi, in quanto il fattore di adeguamento da applicare alla capacità di sistema è determinato sulla base della giacenza del sistema. Ad aumentare ulteriormente l'incertezza, sommando gli Ru di tutti gli utenti e i servizi, si ottiene un valore inferiore a 1 e tale quota rimanente viene ulteriormente assegnata agli utenti senza logiche trasparenti e senza un algoritmo noto.

Sarebbe, quindi, auspicabile che le prestazioni dei servizi di stoccaggio fossero note e definite ex-ante, così come avviene per la regolazione degli stoccaggi esteri, rimuovendo il fattore Ru e applicando il fattore di adeguamento in funzione della giacenza del singolo utente anziché di quella complessiva del sistema.

- Riteniamo opportuno che gli scambi di capacità sul mercato secondario siano resi maggiormente fruibili. La certezza della prestazione di cui al punto precedente può rendere utile prevedere che sia possibile cedere sul mercato secondario non solo, come oggi avviene, lo spazio di capacità congiuntamente alla capacità di iniezione e erogazione ad esso collegate, ma anche la sola capacità di iniezione e/o la sola capacità di erogazione (quest'ultima già implementabile a regole attuali in virtù della modalità di calcolo);
- Si richiede l'introduzione, analogamente all'erogazione, di un'asta *intraday* per la capacità di iniezione.
- È auspicabile che tutti i servizi di stoccaggio vengano offerti attraverso un'unica piattaforma *on line* dotata di adeguati standard di fruibilità e compatibilità con i browser più diffusi.
- Si ritiene necessario migliorare la reportistica fornita dalle imprese di stoccaggio introducendo l'obbligo a carico delle imprese di stoccaggio di rendere disponibile quotidianamente la loro miglior stima delle capacità di erogazione/iniezione disponibili per l'intero restante periodo contrattuale, anziché delle capacità riferite esclusivamente al giorno successivo.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE

S1. Osservazioni in merito ai criteri generali per il 5PRS.

Condividiamo gli orientamenti generali dell'Autorità in relazione alla regolazione delle tariffe e della qualità del servizio di stoccaggio per il 5PRS.

Abbiamo accolto con favore l'intervento di riordino e armonizzazione delle disposizioni previgenti in materia di accesso al servizio di stoccaggio, avvenuto con l'approvazione del RAST. Siamo favorevoli, pertanto, all'individuazione di criteri di regolazione tariffaria che si raccordino con tale disciplina e con i meccanismi di incentivazione che ha introdotto.

S2. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione e alle alternative individuate dall'Autorità.

Non siamo convinti che l'estensione della durata del periodo regolatorio dello stoccaggio a 5 o 6 anni sia la scelta più appropriata nel percorso di potenziamento dei meccanismi di incentivazione delle prestazioni che il Regolatore intende seguire, in vista di una revisione strutturale del servizio di stoccaggio nel 6PRS. Essendo lo stoccaggio per sua natura un prodotto di tipo "stagionale", riteniamo fondamentale tenere

Comitato di consultazione per l'attività di stoccaggio

conto dei segnali di mercato e delle esigenze del sistema in termini di flessibilità a sostegno della sicurezza e della competitività. Riteniamo, quindi, che, in analogia con quanto avviene per gli altri settori regolati, l'orizzonte temporale di 4 anni per il servizio di stoccaggio sia sufficientemente esteso per garantire stabilità regolatoria.

S7. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.

Tenuto conto delle attuali prestazioni di stoccaggio, pur comprendendo la necessità di prevedere logiche di incentivazione delle prestazioni, intendiamo evidenziare che l'introduzione di servizi di flessibilità accessori non dovrebbe andare a detrimento delle prestazioni dei prodotti dei servizi c.d. "base". Ai fini del bilanciamento delle posizioni degli utenti, rileva principalmente la messa a disposizione di prodotti di stoccaggio con prestazioni associate note ex-ante o sufficientemente prevedibili al momento delle aste di stoccaggio.

Con riferimento ai criteri di incentivazione recentemente introdotti con il RAST, auspichiamo che l'offerta afferente i servizi oggetto di incentivi derivi dalla reale massimizzazione e flessibilizzazione delle prestazioni associate alla capacità di iniezione/erogazione giornaliera al fine di promuovere la valorizzazione della risorsa di stoccaggio e renderla sempre più rispondente ad esigenze di mercato, senza tuttavia intaccare le prestazioni legate alle altre tipologie di servizio.

S11. Osservazioni in merito alla componente di ricavo a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica.

Con riferimento agli oneri per la disponibilità di stoccaggio strategico, auspichiamo una più ampia riflessione sulla possibilità di modificare le modalità di applicazione del corrispettivo CST.

Essendo tale componente, infatti, corrisposta a finanziamento della riserva di gas strategico e, dunque, per garantire la sicurezza dell'intero sistema gas in situazioni di emergenza, non appare, a nostro avviso, corretta la corresponsione di tale corrispettivo da parte dei soggetti importatori/produttori di gas.

Del resto, la recente riforma delle tariffe di trasporto gas ha previsto lo spostamento "a valle" del PSV di oneri, come il CV^{FG}, ad oggi applicati ai volumi immessi in rete, favorendo in tal modo lo sviluppo di un *hub* italiano del gas in grado di garantire segnali di prezzo "strutturalmente affidabili", paragonabili a quelli dei più maturi mercati europei. Nello specifico, pertanto, si richiede di prevedere l'applicazione del CST ai prelievi presso i *city-gate*, anziché ai volumi di gas importati e alle produzioni nazionali assoggettate a *royalties*. L'eliminazione di tale, e unica, componente variabile applicata agli entry, renderebbe così più "trasparente" la formazione del prezzo del gas al PSV. L'ipotesi di applicazione ai soli *city-gate* si basa sulla considerazione che per le altre tipologie di utenze sono già previste misure derivanti dall'applicazione del vigente Piano di Emergenza, secondo il quale si accede, in ultima istanza, all'utilizzo dello stoccaggio strategico al fine di salvaguardare la continuità di fornitura ai prelievi dei clienti finali civili.

S13. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione e alle modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi.

Comitato di consultazione per l'attività di stoccaggio

In merito alle modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi, se da un lato è condivisibile la rimozione a favore delle imprese di stoccaggio del coefficiente “ α ” che garantisce solo parzialmente la copertura dei costi operativi da esse sostenuti (trattandosi sostanzialmente di costi fissi), dall’altro lato si ritiene auspicabile che vengano approfondite le modalità di applicazione del corrispettivo addizionale della tariffa di trasporto “CRV^{OS}” attraverso il quale viene raccolto il gettito necessario per il fattore di copertura dei ricavi delle imprese di stoccaggio. In particolare, si auspica che venga valutata la coerenza della modalità di applicazione del CRV^{OS} con l’utilità che ciascuna tipologia di clienti trae dall’utilizzo dello stoccaggio.

S14. Osservazioni in merito al meccanismo facoltativo di riduzione della quota di ricavo riconosciuta soggetta a fattore di copertura a fronte di un rafforzamento dei meccanismi di incentivazione di cui al RAST.

Con riferimento a quanto prospettato da ARERA al punto 24.9 del DCO, condividendo l’orientamento di ARERA di voler superare le attuali logiche di incentivazione dei nuovi investimenti a favore di incentivi di tipo *output-based*, basati, cioè, sulle prestazioni effettivamente rese agli utenti, siamo favorevoli all’introduzione di un meccanismo facoltativo di riduzione della quota di ricavo riconosciuta, soggetta a fattore di copertura, nell’ottica di rafforzare l’offerta oggetto di incentivazione di cui al RAST. Tuttavia, ci preme evidenziare quanto segue:

- da un lato è pienamente condivisibile la *ratio* di voler fornire alle imprese di stoccaggio adeguati incentivi all’ottimizzazione della gestione dello stoccaggio con criteri che valorizzino quanto più possibile le risorse di stoccaggio destinate ai servizi di flessibilità di breve termine;
- dall’altro lato è necessario che la facoltà possa essere esercitata all’inizio del periodo regolatorio e valga per tutto il periodo, evitando in questo modo che l’impresa di stoccaggio possa opportunisticamente variare la scelta nel breve periodo in funzione delle dinamiche che si verificano sul mercato.

A tal scopo, nell’ottica di evitare distorsioni nell’offerta, e nella relativa remunerazione, dei servizi di stoccaggio “base” vs servizi “incentivati”, intendiamo evidenziare i seguenti aspetti, che riteniamo rilevanti ai fini dell’applicazione di tale modalità opzionale di riconoscimento dei ricavi:

- la necessità di trasparenza dei criteri mediante i quali tale meccanismo facoltativo verrà implementato;
- la possibilità di prevedere, nei confronti delle imprese di stoccaggio che avranno aderito a tale meccanismo facoltativo, un sistema di monitoraggio effettivo al fine di evitare il verificarsi di un decremento della flessibilità derivante dai prodotti non incentivati (soggetti a fattore di garanzia) a favore di un incremento della stessa per i prodotti che rientrano nello schema incentivante (non soggetti a fattore di garanzia).

Con riferimento ai corrispettivi per il bilanciamento per la reintegrazione degli stoccaggi (corrispettivi di scostamento), concordiamo con la proposta di ARERA affinché questi non vengano ricompresi nella regolazione tariffaria, poiché già disciplinati dal RAST. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 26 del RAST, riteniamo necessario prevedere regolatoriamente che i corrispettivi per la mancata ottemperanza agli obblighi di giacenza minima siano calcolati sempre con riferimento alle prestazioni effettivamente rese disponibili dall’impresa di stoccaggio tenendo conto, a titolo esemplificativo, di casi di intervenuta riduzione di capacità a seguito di manutenzioni degli impianti, ove l’eventuale mancato rispetto del livello minimo di giacenza non sarebbe imputabile all’utente. Si fa peraltro presente che Stogit, come comunicato il 10 luglio

Comitato di consultazione per l'attività di stoccaggio

u.s., ha già applicato tali corrispettivi tenendo correttamente conto della riduzione della capacità contrattuale prevista tra il 16 e il 27 luglio.

Inoltre, cogliamo l'occasione per suggerire la revisione dei vincoli di giacenza minima, e relativi ricavi, legati al rispetto dei profili di riempimento, nell'eventualità che in futuro possano essere meno stringenti. A tal scopo, si potrebbero prevedere, ad esempio, dei profili di minimo su base trimestrale e non più mensile che, parimenti, consentirebbero la salvaguardia del riempimento dello stoccaggio per la sicurezza del sistema, lasciando maggiore flessibilità agli utenti soprattutto a inizio campagna, laddove oggi sono richieste percentuali di riempimento vincolanti.

S17. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della continuità del servizio e ai relativi obblighi di registrazione e comunicazione dei dati.

Condividiamo l'introduzione di eventuali meccanismi di penalizzazione per le imprese di stoccaggio, come prospettato al punto 27.9 del documento, nei casi in cui si attesti la responsabilità dell'impresa di stoccaggio nella mancata messa a disposizione della prestazione di erogazione conferita e richiesta dagli utenti. In merito al meccanismo di riconoscimento all'utente da parte dell'impresa di stoccaggio dell'indennizzo, a titolo di risarcimento per il mancato rispetto delle prestazioni attese, riteniamo adeguata un'eventuale revisione dell'indennizzo secondo logiche più di mercato al fine di valorizzare correttamente gli oneri sostenuti dall'utente stesso sul mercato all'ingrosso gas a fronte della mancata prestazione.

Siamo d'accordo con la proposta di ARERA di prevedere che le imprese di stoccaggio pubblichino, con frequenza settimanale, le stime della prestazione di punta di erogazione erogabile e della punta massima erogabile su un orizzonte di riferimento quindicinale, oltre alle informazioni già reperibili sull'andamento effettivo della giacenza e sulla previsione dello svaso e dei fattori di adeguamento. Auspichiamo che, qualora anche per il prossimo periodo regolatorio fossero mantenute le stesse logiche di assegnazione della capacità di iniezione, sia data evidenza separata dei diversi servizi di stoccaggio in tutte le pubblicazioni sull'andamento delle prestazioni del sistema.

S18. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della qualità commerciale del servizio e ai relativi obblighi di registrazione e comunicazione dei dati.

Accogliamo con favore la volontà dell'Autorità di migliorare ulteriormente gli standard vigenti in materia di qualità del servizio di stoccaggio.

S19. Osservazioni in merito all'obbligo di comunicazione e pubblicazione del piano mensile degli interventi di manutenzione programmata

Stante l'importanza dei potenziali impatti economici derivanti da interventi manutentivi, siamo d'accordo con la proposta di ARERA, in analogia con la regolazione della qualità del trasporto, di prevedere un'unica sezione ad hoc, all'interno del sito internet dell'impresa di stoccaggio, al fine di rendere tutte le informazioni sulle manutenzioni fruibili e facilmente monitorabili dall'utente.